Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 27 febbraio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 50-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1984

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. **1063**.
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste . Pag. 1511

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. **1064**.
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Verona . Pag. 1511

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1984, n. **1065**.
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia . Pag. 1512

1985

LEGGE 14 febbraio 1985, n. **31**.
Rifinanziamento della legge 17 febbraio 1982, n. 41, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima Pag. 1512

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1985, n. **32**.
Istituzione presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica Pag. 1513

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 23 febbraio 1985.
Tasso di riferimento da applicare, per il bimestre marzo-aprile 1985, sulle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'editoria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale) . . . Pag. 1515

DECRETO 23 febbraio 1985.
Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1985, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 . . . . Pag. 1515

DECRETO 23 febbraio 1985.
Tasso di riferimento, valevole per il bimestre marzo-aprile 1985, per i mutui concessi per l'edilizia rurale, per l'edilizia residenziale convenzionata e agevolata, per la ricostruzione delle zone e dei comuni colpiti da calamità naturali e per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica . . . . Pag. 1516

DECRETO 23 febbraio 1985.
Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1985, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni . Pag. 1516

Ministero della sanità

DECRETO 25 gennaio 1985.
Rinnovo dell'autorizzazione al presidio ospedaliero — ex istituti ospitalieri — di Verona per l'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 1517

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 4 febbraio 1985.
Commercializzazione di sementi di riso con requisiti ridotti . . . . Pag. 1518

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1984

DECRETO 11 ottobre 1984, n. **1066**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di «S. Rita da Cascia», in Roma . . Pag. 1518

DECRETO 11 ottobre 1984, n. **1067**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di «S. Maria della Scala», in Pavia, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima . . . . Pag. 1518

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1068**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello «Spirito Santo», in Fossano . Pag. 1518

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmata a Vienna il 29 giugno 1981 . . . . Pag. 1519

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 1519

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Cinematografica Pisorno, in Tirrenia di Pisa. Pag. 1524

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 12 novembre 1984: « Nuova determinazione dei coefficienti attuariali necessari per la costituzione presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali delle riserve matematiche di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, n. 596 ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 339 dell'11 dicembre 1984). Pag. 1524

Ministero per i beni culturali e ambientali: Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » . . . . Pag. 1524

Ministero del tesoro:

Seconda estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1978/1993 . . . . Pag. 1524

Settima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1977/1988 e 1978/1988 Pag. 1524

Medie dei cambi e dei titoli del 21 e 22 febbraio 1985. Pag. 1525

Ministro per il coordinamento della protezione civile:

Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza n. 468/FPC/ZA del 22 gennaio 1985. (Ordinanza n. 489/FPC/ZA) . Pag. 1529

Proroga del termine relativo al contributo per le sistemazioni autonome dei nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7 ed 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 490/FPC/ZA) . . . . Pag. 1529

Affidamento di incarico per il potenziamento del settore di emergenza sanitaria del servizio emergenze. (Ordinanza n. 491/FPC/ZA) . . . . Pag. 1529

Affidamento di incarico per l'acquisizione di maggiori elementi conoscitivi in materia di inquinamento atmosferico. (Ordinanza n. 492/FPC/ZA) . . . . . . Pag. 1529

Modificazioni alle ordinanze n. 228/FPC/ZA del 30 maggio 1984 e n. 264/FPC/ZA del 20 giugno 1984 ed estensione delle relative disposizioni agli interventi di cui all'ordinanza 27 settembre 1984, n. 354/FPC/ZA. (Ordinanza numero 495/FPC/ZA) . . . . Pag. 1530

CONCORSI ED ESAMI

Fondazione « Casa sollievo della sofferenza » di San Giovanni Rotondo: Concorso a trenta posti di ausiliario. Pag. 1530

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 1530

REGIONI

Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 88.
Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1984, n. 41: « Intervento regionale per gli eventi calamitosi derivanti dal sisma del 7 maggio 1984 » . . . . Pag. 1531

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 89.
Interventi per la valorizzazione del patrimonio musicale bandistico e corale abruzzese . . . . Pag. 1531

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 90.
Norme finanziarie integrative della legge regionale 18 aprile 1984, n. 31, sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici nella regione Abruzzo, nonché modalità di attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 308 . . . . Pag. 1532

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 91.
Interventi a favore delle attività di produzione e di distribuzione cinematografiche, musicali e teatrali Pag. 1533

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1985, n. 1.
Norme per la gestione e lo svincolo di destinazione dei beni trasferiti al patrimonio dei comuni ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Pag. 1534

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1985, n. 2.
Interventi straordinari per la disinfestazione da zanzare e termiti . . . . Pag. 1535

Regione Puglia

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1984, n. 55.
Variazioni al bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1984. Legge regionale 19 aprile 1984, n. 18 . . . . Pag. 1535

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 56.
Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 dell'istituto regionale di incremento ippico per la Puglia . . . . Pag. 1535

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 57.
Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, con sede in Foggia Pag. 1535

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 58.
Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 dell'ente regionale trasporti (ERPT). Legge regionale 6 settembre 1984, n. 44 . . . . . . Pag. 1535

Regione Umbria

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1985, n. 2.
Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali. Pag. 1536

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1984, n. 13.
Norme in materia di edilizia universitaria . . Pag. 1536

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 novembre 1984, n. 17-12/Legisl.
Legge regionale 16 aprile 1968. Regolamento di esecuzione della legge regionale 16 aprile 1968, n. 3, sul funzionamento del La.T.I.F. (Laboratorio tecnologico impianti a fune) approvato con decreto del presidente della giunta provinciale in data 14 aprile 1977, n. 9-96/Legisl. Determinazione nuove tariffe per prove tecniche ed abrogazione delle tariffe approvate con decreto del presidente della giunta provinciale n. 5-45/Legisl. in data 5 febbraio 1981 . . Pag. 1538

Regione Toscana

Avviso di rettifica alla legge regionale 7 novembre 1984, n. 60, recante: « Disciplina e finanziamento servizi di sviluppo agricolo ». (Legge pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 55 del 7 novembre 1984 e ripubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 339 dell'11 dicembre 1984). Pag. 1539

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. **1063.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con regio decreto 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 40, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

merceologia delle risorse naturali.

Nel medesimo articolo è soppresso, altresì, l'insegnamento complementare di « risorse naturali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1985
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 94

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. **1064.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Verona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Verona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 34 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito l'insegnamento di «terapia pediatrica sistematica».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1985
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 89

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1984, n. **1065.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 10, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1985
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 91

LEGGE 14 febbraio 1985, n. **31.**

Rifinanziamento della legge 17 febbraio 1982, n. 41, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione del piano nazionale della pesca di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, relativo al triennio 1984-1986 è autorizzata la spesa di lire 37.700 milioni per l'anno 1984 e di lire 38.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

All'onere derivante dal precedente articolo, pari a lire 37.700 milioni per l'anno 1984 e a lire 38.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Piano nazionale per la pesca 1984-1986 (rifinanziamento della legge n. 41 del 1982) ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARTA, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1:

— Testo dell'art. 1 della legge n. 41/1982:

« Art. 1. (*Piano nazionale*). — Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano nazionale degli interventi previsti dalla presente legge. Tale piano, di durata triennale, è elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo articolo 3, ed approvato dal CIPE.

Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali, da predisporre entro il penultimo semestre di ciascun triennio, e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.

Gli interventi previsti dalla presente legge debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

b) incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie massive della pesca marittima nazionale;

c) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, nonché aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali;

d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;

e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo;

f) miglioramento della bilancia commerciale del settore.

Per il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere realizzati:

1) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;

2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche del mare;

3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare;

4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;

5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di cooperative e delle associazioni dei produttori;

6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;

7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso strutture artificiali;

8) l'ammodernamento, l'incremento e la razionalizzazione delle strutture a terra;

9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;

10) il potenziamento delle strutture centrali e periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo e la sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo di pesca e alla programmazione ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 857):

Presentato dal Ministro della marina mercantile (CARTA) il 18 luglio 1984.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 19 settembre 1984, con parere della commissione 5ª.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede deliberante, il 29 novembre 1984.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 22 novembre 1984.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante e approvato il 4 dicembre 1984.

Camera dei deputati (atto n. 2353):

Assegnato alla X commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 13 dicembre 1984, con parere della commissione V.

Esaminato dalla X commissione e approvato il 31 gennaio 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1985, n. 32.

Istituzione presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, commi quinto e sesto, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto l'art. 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980;

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che prevede l'inquadramento in distinti ruoli speciali del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, nonché di quello comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali, che non abbia trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella *A* della legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero che abbia esercitato la facoltà di opzione nei termini previsti dall'art. 21 della citata legge 20 marzo 1980, n. 75;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e n. 618;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visti gli articoli 9 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106, recante norme per la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza;

Vista la deliberazione dell'assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, adottata a norma dell'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1958, nella seduta del 13 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

In attesa del riassetto definitivo del personale dei ruoli organici del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da effettuarsi con l'emanazione del nuovo ordinamento degli uffici e del personale, è istituito ai sensi dell'art. 1, commi quinto e sesto, della legge 11 luglio 1980, n. 312, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con decorrenza 1° gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 2.

La dotazione organica del ruolo speciale di cui al precedente articolo è fissata nella tabella allegata al presente decreto.

Nel ruolo speciale è inquadrato il personale assegnato al CNEL ed attualmente facente parte di un ruolo autonomo istituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980.

Art. 3.

L'inquadramento nel ruolo speciale è effettuato, con decorrenza 1° gennaio 1981, con decreto del presidente del CNEL, nelle qualifiche previste nell allegata tabella, sulla base delle tabelle di equiparazione fissate con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980.

Art. 4.

Al personale inquadrato nel ruolo speciale istituito con il presente decreto si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attività di servizio nonché quello di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

Il personale di cui al presente articolo è iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'ENPAS con decorrenza 1° gennaio 1981.

Per la sistemazione dei periodi di servizio reso presso gli enti di provenienza si applicano, nell'ambito della gestione previdenziale dell'ENPAS, le stesse disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Al suddetto personale è comunque data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quelle indicate nel precedente primo comma, si applica l'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Lo stesso articolo si applica per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza nonché per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati dei fondi stessi.

Art. 5.

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica potranno essere apportate modifiche alla tabella allegata al presente decreto, in conseguenza della necessità di inquadramenti da effettuarsi in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 in qualifiche diverse o nella stessa tabella non previste, nonché in relazione al compimento di processi di mobilità connessi alla attuazione delle leggi di soppressione, scorporo degli enti pubblici, non definiti alla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1985
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 105

TABELLA *A*

RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE DEL CNEL

Ruolo amministrativo:

assistente coordinatore	n. 3
assistente	» 2
archivista dattilografo livello differenziato	» 4
archivista dattilografo	» 5
commesso livello differenziato	» 2
commesso	» 1

TABELLA *B*

EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DELL'ORDINAMENTO STATALE DEL CNEL E LE POSIZIONI DEL PERSONALE DA INQUADRARE NEL RUOLO SPECIALE.

Qualifiche nell'ordinamento del CNEL	Legge 11 luglio 1980 n. 312	Posizione del personale degli enti da inquadrare
Segretario capo amministrativo	settima qualifica funzionale	assistente coordinatore
Segretario capo stenografo		assistente con almeno 13 anni di anzianità nella qualifica
Segretario principale amministrativo con almeno 5 anni di anzianità nella qualifica o 13 anni di anzianità nella carriera		
Segretario principale stenografo con almeno 5 anni di anzianità nella qualifica o 13 anni di anzianità nella carriera		
Segretario principale amministrativo	sesta qualifica funzionale	assistente
Segretario principale stenografo		
Segretario amministrativo		
Segretario stenografo		
Coadiutore superiore	quinta qualifica funzionale	archivista dattilografo livello differenziato
Coadiutore principale con almeno 5 anni di anzianità nella qualifica o 13 anni di anzianità nella carriera		archivista dattilografo con almeno 13 anni di anzianità nella qualifica

Qualifiche nell'ordinamento del CNEL	Legge 11 luglio 1980 n. 312	Posizione del personale degli enti da inquadrare
Coadiutore principale	quarta qualifica funzionale	archivista dattilografo
Coadiutore		
Commesso capo	terza qualifica funzionale	commesso livello differenziato
Commesso con almeno 8 anni di anzianità nella qualifica		commesso con almeno 8 anni di anzianità nella qualifica
Commesso	seconda qualifica funzionale	commesso

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 febbraio 1985.

Tasso di riferimento da applicare, per il bimestre marzo-aprile 1985, sulle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'editoria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101/71;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Visti i decreti ministeriali n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187847 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 1985, con il quale è stato fissato nella misura del 16,65 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1985 e stabilita la commissione per l'anno 1985 nella misura del 2,15 %;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre marzo-aprile 1985, il costo medio di provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 16,10 %;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 16,10 % per il bimestre marzo-aprile 1985.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva del 2,15 %, il tasso di riferimento, per il bimestre marzo-aprile 1985 è pari al 18,25 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

(1101)

DECRETO 23 febbraio 1985.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1985, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto n. 202360 del 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981 recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 1985, con il quale è stato fissato nella misura del 16,65 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1985 e stabilita la commissione per l'anno 1985 nella misura dell'1,75 %;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre marzo-aprile 1985, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 16,10 %;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 16,10 % per il bimestre marzo-aprile 1985.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento, per il bimestre marzo-aprile 1985, è pari al 17,85 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

(1102)

DECRETO 23 febbraio 1985.

Tasso di riferimento, valevole per il bimestre marzo-aprile 1985, per i mutui concessi per l'edilizia rurale, per l'edilizia residenziale convenzionata e agevolata, per la ricostruzione delle zone e dei comuni colpiti da calamità naturali e per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979; n. 162881 del 23 aprile 1977; n. 163193 del 12 aprile 1977; n. 162883 del 19 marzo 1977; n. 162880 del 23 aprile 1977; n. 162882 del 19 marzo 1977; n. 187844 del 13 aprile 1977; numero 541278 del 19 agosto 1980; come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1985, con cui è stato fissato, nella misura del 16,50 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1985 e stabilita la commissione per l'anno corrente, nella misura unica dell'1,85 %;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre marzo-aprile 1985, il costo medio di provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 15,95 %;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 15,95 % per il bimestre marzo-aprile 1985.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,85 %, il tasso di riferimento, per il bimestre marzo-aprile 1985, è pari al 17,80 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

(1103)

DECRETO 23 febbraio 1985.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1985, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 come risultano modificati dai decreti ministeriali n. 725422 e n. 725425 del 31 dicembre 1979 e dai decreti ministeriali n. 271997 e n. 271998 del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

2) da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1985, con cui è stato stabilito nella misura del 16,45 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1985 e stabilita la commissione per l'anno corrente nella misura unica del 2,20 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre marzo-aprile 1985 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari il 15,80 %;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previsto dalle norme indicate in premessa è pari al 15,80% per il bimestre marzo-aprile 1985.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva del 2,20 %, il tasso di riferimento, per il bimestre marzo-aprile 1985 è pari al 18,00 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

(1104)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 gennaio 1985.

Rinnovo dell'autorizzazione al presidio ospedaliero — ex istituti ospitalieri — di Verona per l'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 25 di Verona in data 24 febbraio 1983, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto autorizzatorio per l'espletamento delle attività di prelievo di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la realizzazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 31 maggio 1984;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 24 ottobre 1984;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero multinazionale — ex istituti ospitalieri — di Verona è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite nelle sale operatorie della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero multizonale di Verona.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari per il prelievo:

Ancona prof. Giusto, primario f.f. della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Verona;

Tonini dott. Carlo, aiuto di ruolo della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Verona;

Muolo dott. Angelo, aiuto di ruolo della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Verona;

Galvani dott. Ettore, assistente di ruolo della divisione terza di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Verona;

Dean dott. Paolo, assistente di ruolo della divisione terza di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Verona;

Galante dott. Otello, assistente di ruolo della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Verona;

Zampieri dott. Gianfranco, assistente di ruolo della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Verona;

Gulino dott. Salvatore, assistente di ruolo della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Verona;

Longo dott. Michele, assistente incaricato presso la terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Verona;

Prati dott. Gianfranco, assistente incaricato presso la terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Verona,

e dai seguenti sanitari per le operazioni di trapianto:

Ancona prof. Giusto, primario f.f. della terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Verona;

Tonini dott. Carlo, aiuto di ruolo presso la terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Verona;

Muolo dott. Angelo, aiuto di ruolo presso la terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Verona;

Galvani dott. Ettore, assistente di ruolo presso la terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Verona;

Dean dott. Paolo, assistente di ruolo presso la terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Verona;

Galante dott. Otello, assistente di ruolo presso la terza divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Verona.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 25 di Verona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1985

Il Ministro: DEGAN

(1015)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 4 febbraio 1985.

Commercializzazione di sementi di riso con requisiti ridotti.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1096;

Considerato che la produzione di sementi di riso, raccolte nell'anno 1984 conformi alle condizioni di commercializzazione per quanto riguarda la facoltà germinativa non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno di mercato per la campagna di commercializzazione 1984-85;

Visto l'art. 14, quarto comma, della citata legge numero 1096, relativo alla temporanea ammissione al commercio, ove ricorrono difficoltà di approvvigionamento, di sementi aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari;

Ritenuta la necessità di assicurare l'approvvigionamento del mercato delle sementi di riso nella campagna in corso;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata fino al 15 maggio 1985 la certificazione e la commercializzazione delle sementi di riso con la facoltà germinativa non inferiore all'80%.

Il cartellino ufficiale di certificazione delle suddette sementi deve contenere la dizione: « facoltà germinativa minima 80% ».

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 4 febbraio 1985

p. *Il Ministro*: PALOMBI

(943)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 11 ottobre 1984, n. **1066.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Rita da Cascia », in Roma.

N. 1066. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, col quale, sulla proposta dl Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma 7 dicembre 1981, integrato con decreto pari data e con due dichiarazioni del 18 gennaio 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Rita da Cascia » a Montemario, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1985
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 336

DECRETO 11 ottobre 1984, n. **1067.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Maria della Scala », in Pavia, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.

N. 1067. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, col quale, sulla proposta dl Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pavia 2 ottobre 1981, integrato con altro decreto del 4 giugno 1983 e con due dichiarazioni del 26 ottobre 1981, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Maria della Scala », in Pavia. Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1985
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 335

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1068.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello « Spirito Santo », in Fossano.

N. 1068. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fossano 3 maggio 1982, integrato con due dichiarazioni, rispettivamente del 14 settembre 1983 e 10 febbraio 1984, relativo alla erezione della parrocchia dello « Spirito Santo », in Fossano (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1985
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 327

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmata a Vienna il 29 giugno 1981.

Il giorno 5 febbraio 1985 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmata a Vienna il 29 giugno 1981, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 762 del 18 ottobre 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 12 novembre 1984.

In conformità all'art. 29 la convenzione entrerà in vigore il giorno 6 aprile 1985.

(1064)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A.R.C.O.M. S.a.s., con sede e stabilimento in Cherasco (Cuneo), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Comino di Comino G. & C., di Mondovì (Cuneo), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartiera di Cuneo di Boves, frazione di Sant'Anna (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 marzo 1984 al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lo.Gi.Co., con sede in Torino e stabilimento e sede amministrativa in Mondovì (Cuneo), è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.E.B. di Genola (Cuneo), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle S.p.a. Industrie Zanussi, con sede legale in Pordenone, S.p.a. Zanussi elettromeccanica, con sede legale in Pordenone, S.p.a. Zanussi elettrodomestici, con sede legale in Pordenone, S.p.a. Zanussi metallurgica, con sede legale in Maniago (Pordenone), S.p.a. Zanussi componenti plastica, con sede legale in Pordenone, S.p.a. Zanussi elettronica, con sede legale in Pordenone, S.p.a. Inelco, con sede legale in Orsenigo (Como), S.p.a. Zeltron, con sede legale in Campoformido (Udine), S.p.a. Ducati elettrotecnica, con sede legale in Bologna, S.p.a. Zanussi climatizzazione, con sede legale in Bassano del Grappa (Vicenza), S.p.a. Zanussi edilizia industrializzata, con sede legale in Pordenone, per tutti gli stabilimenti di produzione e filiali commerciali in Italia, è disposta la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 dicembre 1984 al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla azienda Salcos impegnata nei lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce della dorsale Calabria, fra la fascia Jonica di Locri, Siderno, Gioiosa e Roccella e la Piana di Rosarno, sospesi dal 7 ottobre 1983 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 luglio 1984.

L'azienda è esentata dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galvani Porcellane di Pordenone, è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori indipendenti.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cumini, con sede e stabilimento in Cassacco (Udine), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gianetti ruote, con sede in Torino e stabilimenti in Ceriano Laghetto (Milano) e Torino, è prolungata al 6 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietra, con sede in Brescia e stabilimenti in Brescia ed Omegna (Novara), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.a.s. O.R.M. di Moretti e C., con sede e stabilimento in Cascine Vica Rivoli (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1983 al 9 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori indipendenti.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.T. in Massazza Biellese (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1984 al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Comino di Comino G. e C. di Mondovì (Cuneo), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Filatura Felice Trabaldo in Crevacuore (Vercelli), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.M.I.T. di Torino, è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Omnia lux di Viganò Cecilia, in Torino, è prolungata al 6 febbraio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Treg S.p.a. di Veniano (Como), è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pettinatura lane di Romagnano Sesia, in Romagnano Sesia (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 ottobre 1983 al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grassi Aldo & C., in Piobesi (Torino), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.P. di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 febbraio 1983 al 6 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere alpine, con sede e stabilimento in Borgone di Susa (Torino), è prolungata al 16 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.I.T.N.A. S.r.l., con sede legale in Torino e stabilimento in San Maurizio Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cama di Grugliasco (Torino), è prolungata al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta RIV-SKF S.p.a., officine di Villar Perosa, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A.R.C.O.M. S.a.s., con sede e stabilimento in Cherasco (Cuneo), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lo.Gi.Co., con sede in Torino e stabilimento e sede amministrativa in Mondovì (Torino), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.E.B. di Genola (Cuneo), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pettinatura lane di Romagnano Sesia, in Romagnano Sesia (Novara), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.I.T.N.A. S.r.l., con sede legale in Torino e stabilimento in San Maurizio Canavese (Torino), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cama di Grugliasco (Torino), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Pietra, con sede in Brescia e stabilimenti in Brescia e Omegna (Novara), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.R.M. S.a.s. di Moretti e C., con sede legale e stabilimento in Cascine Vica Rivoli (Torino), è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pettinatura lane di Romagnano Sesia, con sede in Romagnano Sesia (Novara), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.I.T.N.A. S.r.l., con sede legale in Torino e stabilimento in San Maurizio Canavese (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta RIV-SKF S.p.a., officine di Villar Perosa, sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.a.s. C.R.M. di Moretti e C., con sede legale e stabilimento in Cascine Vica Rivoli (Torino), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interesati.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino e stabilimento in Fossano (Cuneo), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Dilam, con sede e stabilimento in Bra (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 ottobre 1983 all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Satil, in Trino Vercellese (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 novembre 1983 al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicmatic di Dronero (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1984 al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Dilam, con sede e stabilimento in Bra (Cuneo), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Satil, in Trino Vercellese (Vercelli), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Milardi Fernando & Figli di Cuneo, è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A.R.C.O.M. S.a.s., con sede e stabilimento in Cherasco (Cuneo), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prestel, con sede in Milano e stabilimento in Alba, località S. Cassiano (Cuneo), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicmatic, di Dronero (Cuneo), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Dilam, con sede e stabilimento in Bra (Cuneo), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roero meccanica, in Canale (Cuneo), è prolungata al 5 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Satil, in Trino Vercellese (Vercelli), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italtexture & C., in Verrone (Vercelli), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Filatura Felice Trabaldo di Crevacuore (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1984 al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.M.I.T., con sede in Borgosesia (Vercelli), stabilimenti in Borgosesia (Vercelli) e Bergamo e uffici commerciali di Milano, è prolungata al 29 novembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Silt, in Borgosesia, è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novatan di G. Sassone & C., in Massazzo (Vercelli), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio New Team di Varallo Sesia (Vercelli), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura Sassone, con sede in Milano e stabilimento in Biella (Vercelli), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Filatura lana pettinata Ilea, con sede e stabilimento in Borgosesia (Vercelli), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tessitura Poma, con sede legale amministrativa e stabilimento in Biella (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1984 al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Jcop di Vallorani Ofee, in Vezza d'Alba (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 marzo 1984 al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertoni Amleto di Saluzzo (Cuneo), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Milardi Fernando & Figli di Cuneo, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Allena Giuseppe di Aldo e Giovanni Allena, con sede e stabilimento in Mondovì (Cuneo), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Melform Monetti, in Racconigi (Cuneo), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olmas di Aime Bernardo & C., in San Defendente di Cervasca, s.s. 22 Cuneo-Dronero (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1984 al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A.R.C.O.M. S.a.s., con sede e stabilimento in Cherasco (Cuneo), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pianfei I.P.A. di Pianfei (Cuneo), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria plastica Monregalese di Mondovì (Cuneo), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prestel, con sede in Milano e stabilimento in Alba, località S. Cassiano (Cuneo), è prolungata al 17 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Press di Brà (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 aprile 1984 al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(862)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Cinematografica Pisorno, in Tirrenia di Pisa

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1985 il rag. Mario Onida è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Cinematografica Pisorno, in Tirrenia di Pisa, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 ottobre 1984, in sostituzione del rag. Elio Cassis, che ha rinunciato all'incarico.

(1001)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 12 novembre 1984: « Nuova determinazione dei coefficienti attuariali necessari per la costituzione presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali delle riserve matematiche di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, n. 596 ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 339 dell'11 dicembre 1984).

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle pagine sottoelencate della *Gazzetta Ufficiale*:

alla pagina 10319, nelle istruzioni, al punto « *C*) Calcolo della pensione annua », all'ultimo rigo del secondo comma, in luogo di: « ... del numero dei *militari* superstiti. », leggasi: « ... del numero dei *familiari superstiti.* »;
alla pagina 10321, nella sezione 1-M, in corrispondenza ad un'età raggiunta di 34 anni ed anzianità contributiva di 4 anni, dove è scritto: « *8,4684* », leggasi: « *8,4648* »;
alla pagina 10323, nella sezione 1-F, in corrispondenza ad un'età raggiunta di 43 anni ed anzianità contributiva di 3 anni, dove è scritto: « *2,5947* », leggasi: « *12,5947* ».

(986)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia »

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1984, registro n. 39 Beni culturali, foglio n. 256, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del tesoro, a decorrere dal 1° giugno 1984 l'indennità di carica per il presidente dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » è stata determinata come segue:

compenso annuo lordo per l'attività svolta pari al trattamento economico iniziale del direttore generale dell'ente, maggiorata del 20 %;
importo lordo della medaglia di presenza per partecipazioni alle riunioni degli organi collegiali dell'ente previsti per legge, statuto o regolamento pari a L. 30.000 lordi.

(1086)

MINISTERO DEL TESORO

Seconda estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1978/1993

Si rende noto che il giorno 14 marzo 1985, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle nove serie degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1993, emessi in base alla legge 12 agosto 1977, n. 675 ed al decreto ministeriale 22 novembre 1977.

Il successivo giorno 15 marzo 1985, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla seconda estrazione di una serie.

I titoli appartenenti alla serie sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1985.
Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1106)

Settima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1977/1988 e 1978/1988

Si rende noto che il giorno 9 marzo 1985, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento delle quattro serie degli speciali certificati di credito 10% - 1977/1988 e 1978/1988 di cui al decreto-legge 31 dicembre 1976, n. 877, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 48 e decreto ministeriale 10 gennaio 1977; decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267 e decreto ministeriale 4 maggio 1977; decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 2 maggio 1976, n. 183 e decreto ministeriale 24 dicembre 1977; legge 22 dicembre 1973, n. 825 e decreto ministeriale 24 dicembre 1977; legge 7 marzo 1973, n. 69, decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 7 maggio 1973, n. 244 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 8 agosto 1977, n. 546 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 30 aprile 1969, n. 153 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il giorno 11 marzo 1985, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla settima estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.
I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1985.
I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1107)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 37

Corso dei cambi del 21 febbraio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2072,500	2072,500	2072,70	2072,500	—	2072,35	2072,200	2072,500	2072,500	2072,50
Marco germanico	619,640	619,640	619,60	619,640	—	619,50	619,370	619,640	619,640	619,64
Franco francese	202,400	202,400	202,45	202,400	—	202,47	202,550	202,400	202,400	202,40
Fiorino olandese	546,580	546,580	546,50	546,580	—	546,79	547 —	546,580	546,580	546,58
Franco belga	30,850	30,850	30,85	30,850	—	30,83	30,823	30,850	30,850	30,85
Lira sterlina	2255,300	2255,300	2252 —	2255,300	—	2255,90	2256,500	2255,300	2255,300	2255,30
Lira irlandese	1928,500	1928,500	1927 —	1928,500	—	1928,75	1929 —	1928,500	1928,500	—
Corona danese	172,940	172,940	172,90	172,940	—	172,92	172,900	172,940	172,940	172,94
Dracma	15,300	15,300	15,25	15,300	—	—	15,300	15,300	15,300	—
E.C.U.	1383,500	1383,500	1378 —	1383,500	—	1383 —	1382,500	1383,500	1383,500	1383,50
Dollaro canadese	1524 —	1524 —	1524 —	1524 —	—	1524,50	1525 —	1524 —	1524 —	1524 —
Yen giapponese	7,955	7,955	7,94	7,955	—	7,95	7,960	7,955	7,955	7,95
Franco svizzero	735,300	735,300	733,50	735,300	—	735,65	736 —	735,300	735,300	735,30
Scellino austriaco	88,436	88,436	88,20	88,436	—	88,40	88,375	88,436	88,436	88,43
Corona norvegese	217,550	217,550	217 —	217,550	—	217,46	217,380	217,550	217,550	217,55
Corona svedese	220,750	220,750	220,25	220,750	—	220,91	221,080	220,750	220,750	220,75
FIM	300,400	300,400	299,50	300,400	—	299,29	298,180	300,400	300,400	—
Escudo portoghese	11,290	11,290	11,35	11,290	—	11,32	11,360	11,290	11,290	11,29
Peseta spagnola	11,267	11,267	11,22	11,267	—	11,27	11,280	11,267	11,267	11,26

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 febbraio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	2072,350
Marco germanico	619,505
Franco francese	202,475
Fiorino olandese	546,790
Franco belga	30,836
Lira sterlina	2255,900
Lira irlandese	1928,750
Corona danese	172,920
Dracma	15,300
E.C.U.	1383 —
Dollaro canadese	1524,500
Yen giapponese	7,957
Franco svizzero	735,650
Scellino austriaco	88,405
Corona norvegese	217,465
Corona svedese	220,915
FIM	299,290
Escudo portoghese	11,325
Peseta spagnola	11,273

Media dei titoli del 21 febbraio 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,300
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	96,400
» 6% » » 1971-86	92,450
» 6% » » 1972-87	92 —
» 9% » » 1975-90	91 —
» 9% » » 1976-91	90 —
» 10% » » 1977-92	94,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	96,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	87,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,450
» » » 1-4-1981/86 16%	100,950
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,350
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,100
» » » » 1- 3-1983/85	99,800
» » » » 1- 4-1983/85	100,050
» » » » 1- 5-1983/85	100,200
» » » » 1- 6-1983/85	100,600
» » » » 1- 1-1982/86	102,100
» » » » 1- 3-1982/86	103,750
» » » » 1- 5-1982/86	103,350
» » » » 1- 6-1982/86	103 —
» » » » 1- 7-1982/86	102,800
» » » » 1- 8-1982/86	103 —
» » » » 1- 9-1982/86	102,625
» » » » 1-10-1982/86	102,450
» » » » 1-11-1982/86	102,700
» » » » 1-12-1982/86	103 —
» » » » 1- 7-1983/86	101,450
» » » » 1- 8-1983/86	101,550
» » » » 1- 9-1983/86	101,475
» » » » 1-10-1983/86	101,300
» » » » 1- 1-1983/87	103,200
» » » » 1- 2-1983/87	103,450

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87	103,450
» » » » 1- 4-1983/87	102,525
» » » » 1- 5-1983/87	103 —
» » » » 1- 6-1983/87	103,150
» » » » 1-11-1983/87	101,950
» » » » 1-12-1983/87	102,300
» » » » 1- 7-1983/88	103,350
» » » » 1- 8-1983/88	103,900
» » » » 1- 9-1983/88	103,400
» » » » 1-10-1983/88	103,150
» » » » 1-11-1983/88	104,100
» » » » 1- 1-1984/88	102,250
» » » » 1- 2-1984/88	102,900
» » » » 1- 3-1984/88	101,500
» » » » 1- 4-1984/88	101,450
» » » » 1- 5-1984/88	101,350
» » » » 1- 6-1984/88	101,675
» » » » 1-12-1983/90	104,150
» » » » 1- 1-1984/91	104,125
» » » » 1- 2-1984/91	104,450
» » » » 1- 3-1984/91	102,775
» » » » 1- 4-1984/91	102,675
» » » » 1- 5-1984/91	102,725
» » » » 1- 6-1984/91	102,800
» » » » 1- 7-1984/91	101,800
» » » » 1- 8-1984/91	101,875
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,225
» » » 17 % 1- 7-1985	101,200
» » » 17 % 1-10-1985	101,950
» » » 16 % 1- 1-1986	101,775
» » » 14 % 1- 4-1986	100,750
» » » 13,50 % 1- 7-1986	101,200
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,875
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	113,650
» » » » 22-11-1982/89 13%	108,675
» » » » 1983/90 11,50%	105 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 38

Corso dei cambi del 22 febbraio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2106,300	2106,300	2106,50	2106,300	—	2106,15	2106 —	2106,300	2106,300	2106,20
Marco germanico	622,750	622,750	623,75	622,750	—	622,65	622,750	622,750	622,750	622,75
Franco francese	203,960	203,960	203,90	203,960	—	203,98	204 —	203,960	203,960	203,55
Fiorino olandese	550,160	550,160	550,25	550,160	—	550,05	549,900	550,160	550,160	550,15
Franco belga	30,990	30,990	30,95	30,990	—	30,97	30,951	30,990	30,990	30,99
Lira sterlina	2266,800	2266,800	2270 —	2266,800	—	2268,95	2270,100	2266,800	2266,800	2266,80
Lira irlandese	1937 —	1937 —	1940 —	1937 —	—	1938,50	1940 —	1937 —	1937 —	—
Corona danese	174,070	174,070	174 —	174,070	—	174,05	174 —	174,070	174,070	174,07
Dracma	15,400	15,400	15,30	15,400	—	—	15,400	15,400	15,400	—
E.C.U.	1386 —	1386 —	1385,70	1386 —	—	1385,65	1385,500	1386 —	1386 —	1386 —
Dollaro canadese	1531,800	1531,800	1532 —	1531,800	—	1531,70	1531,600	1531,800	1531,800	1531,80
Yen giapponese	8,022	8,022	8,02	8,022	—	8,02	8,024	8,022	8,022	8,022
Franco svizzero	737,500	737,500	740 —	737,500	—	737,90	738,300	737,500	737,500	737,50
Scellino austriaco	88,670	88,670	88,75	88,670	—	88,70	88,730	88,670	88,670	88,67
Corona norvegese	217,720	217,720	218 —	217,720	—	217,78	217,850	217,720	217,720	217,72
Corona svedese	221,900	221,900	222 —	221,900	—	222,05	222,200	221,900	221,900	221,90
FIM	301,300	301,300	301,50	301,300	—	301,25	301,200	301,300	301,300	—
Escudo portoghese	11,510	11,510	11,40	11,510	—	11,45	11,400	11,510	11,510	11,50
Peseta spagnola	11,291	11,291	11,28	11,291	—	11,29	11,297	11,291	11,291	11,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 febbraio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	2106,150
Marco germanico	622,750
Franco francese	203,980
Fiorino olandese	550,030
Franco belga	30,970
Lira sterlina	2268,450
Lira irlandese	1938,500
Corona danese	174,035
Dracma	15,400
E.C.U.	1385,750
Dollaro canadese	1531,700
Yen giapponese	8,023
Franco svizzero	737,900
Scellino austriaco	88,700
Corona norvegese	217,785
Corona svedese	222,050
FIM	301,250
Escudo portoghese	11,455
Peseta spagnola	11,294

Media dei titoli del 22 febbraio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	57,300
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 . .	96,400
» 6 % » » 1971-86 . .	92,400
» 6 % » » 1972-87 .	91,450
» 9 % » » 1975-90 . .	91,100
» 9 % » » 1976-91 .	90,100
» 10 % » » 1977-92 . .	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980) . .	96,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	87,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,450
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,850
» » » 1-6-1981/86 16 % . .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,550
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,100
» » » » 1- 3-1983/85 . .	99,800
» » » » 1- 4-1983/85 . .	99,975
» » » » 1- 5-1983/85 . .	100,125
» » » » 1- 6-1983/85 . .	100,550
» » » » 1- 1-1982/86 . .	102,100
» » » » 1- 3-1982/86 . .	104 —
» » » » 1- 5-1982/86 . .	103,350
» » » » 1- 6-1982/86 . .	102,800
» » » » 1- 7-1982/86 . .	102,750
» » » » 1- 8-1982/86 . .	103,050
» » » » 1- 9-1982/86 . .	102,675
» » » » 1-10-1982/86 . .	102,600
» » » » 1-11-1982/86 . .	102,700
» » » » 1-12-1982/86 . .	103,050
» » » » 1- 7-1983/86 . .	101,450
» » » » 1- 8-1983/86 . .	101,275
» » » » 1- 9-1983/86 . .	101,350
» » » » 1-10-1983/86 . .	101,250
» » » » 1- 1-1983/87 . .	103,050
» » » » 1- 2-1983/87 . .	103,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87 . .	103,425
» » » » 1- 4-1983/87 . .	102,650
» » » » 1- 5-1983/87 . .	103,100
» » » » 1- 6-1983/87 . .	103,600
» » » » 1-11-1983/87 . .	101,650
» » » » 1-12-1983/87 . .	102,875
» » » » 1- 7-1983/88 . .	103,300
» » » » 1- 8-1983/88 . .	103,750
» » » » 1- 9-1983/88 . .	103,500
» » » » 1-10-1983/88 . .	103 —
» » » » 1-11-1983/88 . .	104,350
» » » » 1- 1-1984/88 . .	101,950
» » » » 1- 2-1984/88 . .	102,900
» » » » 1- 3-1984/88 . .	101,550
» » » » 1- 4-1984/88 . .	101,400
» » » » 1- 5-1984/88 . .	101,500
» » » » 1- 6-1984/88 . .	101,650
» » » » 1-12-1983/90 . .	104,100
» » » » 1- 1-1984/91 . .	104,100
» » » » 1- 2-1984/91 . .	104,450
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102,850
» » » » 1- 4-1984/91 . .	102,725
» » » » 1- 5-1984/91 . .	102,725
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,875
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,850
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,800
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,150
» » » 17 % 1- 7-1985	101,300
» » » 17 % 1-10-1985	101,950
» » » 16 % 1- 1-1986	101,725
» » » 14 % 1- 4-1986	100,725
» » » 13,50 % 1- 7-1986	101,125
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,725
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,900
» » » » 22-11-1982/89 13 %	108,750
» » » » 1983/90 11,50 %	105,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza n. 468/FPC/ZA del 22 gennaio 1985. (Ordinanza n. 489/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 468/FPC/ZA del 22 gennaio 1985 con la quale viene accreditata alla prefettura di Novara la somma di L. 3.000.000.000 (tre miliardi) per interventi a tutela della pubblica incolumità nei comuni della Valle Strona;

Considerato che la prefettura di Novara, con telescritto numero 1393/14-1/GAB del 6 febbraio 1985 ha rappresentato l'opportunità di affidare l'appalto, la progettazione e l'esecuzione di tutti i lavori necessari per gli interventi di cui sopra alla comunità montana della Valle Strona, per il carattere di indivisibilità che le cennate opere presentano;

Ritenuto di dover aderire a tale richiesta;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'incarico per gli adempimenti necessari alla realizzazione delle opere di cui all'ordinanza n. 468/FPC/ZA citata in premessa viene conferito alla comunità montana della Valle Strona alla quale vanno accreditate le somme stanziate mediante versamento con quietanza del tesoriere.

Art. 2.

Resta confermata la vigilanza del provveditore regionale alle opere pubbliche del Piemonte sulla esecuzione delle opere che saranno realizzate con il contributo dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1041)

Proroga del termine relativo al contributo per le sistemazioni autonome dei nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7 ed 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 490/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Viste le proprie ordinanze n. 206/FPC/ZA del 10 maggio 1984, n. 235/FPC/ZA del 5 giugno 1984, n. 364/FPC/ZA del 9 ottobre 1984 e n. 380/FPC/ZA del 23 ottobre 1984;

Considerato che le abitazioni danneggiate dal sisma del maggio 1984 presentano tuttora uno stato di inagibilità a causa del rallentamento dei relativi lavori di riattazione determinato dalla eccezionale ondata di maltempo;

Ritenuto, pertanto, di dover ancora intervenire con misure incentivanti in favore dei nuclei familiari rimasti senza tetto e che hanno trovato autonoma sistemazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il termine di sei mesi indicato nell'art. 1 delle ordinanze citate in premessa, è prorogato di ulteriori tre mesi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1042)

Affidamento di incarico per il potenziamento del settore di emergenza sanitaria del servizio emergenze. (Ordinanza n. 491/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984 con il quale il Dipartimento di protezione civile viene articolato in uffici e servizi;

Visto il secondo comma dell'art. 8 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si attribuisce facoltà di nomina di consulenti ed esperti in campi specifici inerenti la protezione civile;

Ravvisata la necessità di avvalersi per il potenziamento del settore di emergenza sanitaria del servizio emergenze di questo Dipartimento dell'attività di un esperto in materia sanitaria;

Considerata la qualificata esperienza maturata dal dott. Felice Laurino Cipolla, vice direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità a riposo, durante i lunghi anni della sua carriera;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

E' affidato al dott. Felice Laurino Cipolla l'incarico di promuovere ogni iniziativa idonea a rendere quanto più funzionale possibile l'attività di competenza del Dipartimento nel settore dell'emergenza sanitaria nell'ambito del servizio emergenze.

Con successivo provvedimento sarà determinata la misura del compenso da corrispondere al dott. Felice Laurino Cipolla e il relativo onere sarà posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1043)

Affidamento di incarico per l'acquisizione di maggiori elementi conoscitivi in materia di inquinamento atmosferico. (Ordinanza n. 492/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984 con il quale il Dipartimento di protezione civile viene articolato in uffici e servizi;

Visto il secondo comma dell'art. 8 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si attribuisce la facoltà di nomina di consulenti ed esperti in campi specifici inerenti la protezione civile;

Tenuto conto che, per gli aumentati impegni della protezione civile nel campo della previsione e prevenzione dei rischi, si rende necessario acquisire maggiori elementi conoscitivi in materia di inquinamento atmosferico;

Considerato che per un siffatto lavoro occorre avvalersi di una persona dotata di specifica competenza sull'argomento;

Individuata nella persona della prof.ssa Susana Monteriolo in Cerquiglini il funzionario idoneo allo scopo data la sua qualificata competenza quale dirigente di ricerca a riposo, presso l'Istituto superiore di sanità, parametro 825, liv. A, classe IV;

Acquisito, nelle vie brevi, il consenso dell'interessata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' affidato alla prof.ssa Susana Monteriolo in Cerquiglini l'incarico di effettuare, in stretta collaborazione con il capo del servizio previsione e prevenzione, il lavoro di cui in premessa.

L'incarico di cui al precedente articolo ha la durata di un biennio a decorrere dalla data della presente ordinanza.

Con successivo provvedimento sarà determinata la misura del compenso da corrispondere alla prof.ssa Susana Monteriolo in Cerquiglini e il relativo onere sarà posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1044)

Modificazioni alle ordinanze n. 228/FPC/ZA del 30 maggio 1984 e n. 264/FPC/ZA del 20 giugno 1984 ed estensione delle relative disposizioni agli interventi di cui all'ordinanza 27 settembre 1984, n. 354/FPC/ZA. (Ordinanza n. 495/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista l'ordinanza n. 354/FPC/ZA del 27 settembre 1984 che ha disposto la realizzazione del programma costruttivo nei comuni di Apice, Bracigliano, Buonalbergo, Candida, Frattamaggiore, Grottolella, Pietradefusi, Santa Maria Capua Vetere, Savignano Irpino;

Vista la legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza n. 228/FPC/ZA del 30 maggio 1984, con la quale sono state dettate disposizioni relative al controllo delle qualità soggettive degli esecutori degli interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea;

Vista l'ordinanza n. 264/FPC/ZA del 20 giugno 1984 che ha integrato il disposto dell'ordinanza n. 228/FPC/ZA del 30 maggio 1984;

Considerato che la normativa introdotta dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni impone la verifica della inesistenza di cause ostative all'appalto delle opere pubbliche;

Ritenuto che i brevissimi tempi di esecuzione previsti, nonché la urgenza di pervenire alla rapida ultimazione degli interventi di edilizia abitativa, di cui all'ordinanza 27 settembre 1984, n. 354/FPC/ZA, effettivamente possono richiedere, in taluni casi, l'inizio delle lavorazioni pur nelle more dell'espletamento dei controlli di cui alla legge n. 646/1982;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il disposto della ordinanza n. 228/FPC/ZA del 30 maggio 1984, così come integrata dalla ordinanza n. 264/FPC/ZA del 20 giugno 1984, è esteso agli interventi per la realizzazione del programma costruttivo di edilizia residenziale nei comuni di Apice, Bracigliano, Buonalbergo, Candida, Frattamaggiore, Grottolella, Pietradefusi, Santa Maria Capua Vetere, Savignano Irpino di cui alla ordinanza n. 354/FPC/ZA del 27 settembre 1984.

Art. 2.

L'art. 2 della ordinanza n. 228/FPC/ZA del 30 maggio 1984 è così sostituito:

« Il controllo dei requisiti soggettivi è rimesso alla prefettura di Napoli, cui il concessionario dovrà avanzare richiesta di autorizzazione all'affidamento, allegando:

a) la documentazione e le attestazioni di cui agli articoli 13 e 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 57;

b) stato di famiglia e certificato di residenza del direttore tecnico dell'impresa esecutrice, nonché del titolare della medesima ovvero:

in caso di affidamento della esecuzione a società in nome collettivo, di tutti i soci;

in caso di affidamento a società in accomandita semplice, di tutti i soci accomandatari;

in caso di affidamento a società di capitali, di tutti gli amministratori o comunque dei soci muniti di rappresentanza;

in caso di affidamento a consorzio, di chi ha la rappresentanza esterna del consorzio secondo l'atto costitutivo e dei titolari, amministratori, direttori tecnici o soci delle imprese consorziate, secondo i criteri più sopra esposti.

La iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori sostituisce la documentazione di cui all'art. 13, punti 1, 3, 4, 5, 6, della legge 10 febbraio 1962, n. 57 ».

Art. 3.

Alla ordinanza n. 264/FPC/ZA del 20 giugno 1984 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 4. — Il concessionario dovrà, inoltre, provvedere con scadenza semestrale ad inoltrare alla prefettura apposita richiesta volta a verificare la insussistenza, nei confronti dell'esecutore di procedimenti per l'applicazione delle misure di sicurezza di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni ».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1045)

CONCORSI ED ESAMI

FONDAZIONE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Concorso a trenta posti di ausiliario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di ausiliario (livello 2).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in San Giovanni Rotondo (Foggia).

(1079)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 48 del 25 febbraio 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ordine dei medici della provincia dell'Aquila: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di archivista-dattilografo.

Istituto nazionale di fisica nucleare: Concorsi pubblici, per esami, a tre posti di archivista-dattilografo per le sedi di Torino e Bari e per i laboratori nazionali del Sud di Catania.

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 88.

Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1984, n. 41: « Intervento regionale per gli eventi calamitosi derivanti dal sisma del 7 maggio 1984 ».

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 29 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge in parola è così modificato: « La regione Abruzzo interviene con un contributo di lire 1,4 miliardi a favore dei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 1984, di cui all'ordinanza ministeriale n. 216 del 16 maggio 1984 ed all'ordinanza ministeriale n. 237 del 5 giugno 1984 ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge in parola è così modificato: « L'intervento è finalizzato a consentire ai comuni colpiti dal sisma di far fronte alle spese per interventi di accertamento, per affrontare situazioni di particolare disagio da parte dei cittadini colpiti, per opere urgenti per il ripristino di condizioni di agibilità di spazi, strade ed edifici pubblici ».

Art. 3.

L'art. 3 della legge in parola è così modificato: « Il consiglio regionale su proposta della giunta, assegna i contributi ai comuni di cui all'art. 1 in rapporto ai danni provocati ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 dicembre 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 89.

Interventi per la valorizzazione del patrimonio musicale bandistico e corale abruzzese.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 29 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo in attuazione dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di promuovere e rivalutare la cultura musicale regionale, come momento di arricchimento ed integrazione dei vincoli culturali interregionali e nazionali prevede, con la presente legge, il sostegno di iniziative di particolare valore rivolto ad assicurare un intervento integrativo atto a valorizzare il patrimonio musicale bandistico e corale abruzzese che, in via ordinaria, trova appoggio nella legge regionale n. 47 del 30 ottobre 1979.

Titolo I

COMPLESSI BANDISTICI

Art. 2.

Per il conseguimento degli scopi di cui al precedente articolo, la Regione concede contributi alle bande, intesi in particolare a:

a) sostenere l'attività dei complessi bandistici che rispondano ai requisiti di cui al successivo art. 3;

b) promuovere appositi corsi di avvio alla formazione strumentale delle nuove leve, di formazione professionale per gli strumentisti e di perfezionamento per i maestri, da tenersi presso i conservatori di musica, le istituzioni specializzate o presso le sedi delle bande stesse, anche con la istituzione di corsi per quegli strumenti per i quali non sono previsti insegnamenti specifici presso i conservatori;

c) favorire momenti di rassegna dell'esecuzione strumentale bandistica, attraverso incontri di più complessi di rilievo regionale e nazionale, con organizzazione collaterale di occasioni di riflessione popolare e giovanile sul significato singolare e originale della esecuzione musicale bandistica, oltre che sulla storia della cultura bandistica abruzzese;

d) promuovere studi e ricerche attraverso convenzioni con i conservatori di musica e le istituzioni specializzate sulla storia della cultura musicale abruzzese e su quella bandistica in particolare.

Art. 3.

Ai fini di cui all'art. 2, lettera *a*), della presente legge, sono presi in considerazione i complessi bandistici che rispondono ai seguenti requisiti:

1) siano costituiti, al momento della domanda, in associazione con atto notarile;

2) siano composti da almeno: trenta elementi per la piccola banda; quarantacinque elementi per la media banda; sessanta elementi per la grande banda;

3) prevedano un organico che corrisponda ai parametri fissati dalla Società italiana autori ed editori, rispettivamente per la piccola, media e grande banda;

4) siano diretti da un maestro munito di uno dei seguenti titoli: direzione d'orchestra-composizione strumentazione per banda, oppure di un qualsiasi altro titolo di conservatorio o di istituto musicale, oppure del certificato relativo provvisorio del Ministero della pubblica istruzione.

In mancanza è ritenuta equipollente un'attività artistica documentata di almeno tre anni nel ruolo di maestro-direttore di banda o di orchestra. Tale attività è valutata da apposita commissione, formata da:

a) tre rappresentanti della Regione scelti tra i propri consiglieri con il voto limitato a uno;

b) due rappresentanti scelti tra le formazioni bandistiche;

c) dal rappresentante regionale della ANBIMA bande;

d) da due esperti nominati dal consiglio regionale e scelti tra i rappresentanti delle bande inserite nell'apposito albo regionale, da aggiornare annualmente;

e) dal componente la giunta regionale preposto al settore o da un suo delegato e da un funzionario del settore appartenente al VII livello funzionale, che funge da segretario;

5) abbiano svolto attività da almeno un biennio;

6) posseggano adeguate e idonee attrezzature.

Titolo II

CORI

Art. 4.

Per gli scopi di cui al precedente art. 1, la Regione concede ai cori di cui al successivo art. 5, contributi intesi in particolare:

a) a valorizzare, attraverso le attività corali, il patrimonio culturale e folkloristico della Regione e la musica dei compositori abruzzesi antichi e moderni;

b) a sostenere l'attività dei cori per elevare il livello e le qualità della esecuzione corale, al fine di conseguire risultati di livello nazionale ed internazionale;

c) a promuovere appositi corsi di formazione professionale per coristi e di preparazione al canto corale e di perfezionamento per i direttori di coro, da tenersi presso i conservatori di musica e le istituzioni specializzate o presso le sedi stesse dei cori, anche al fine dell'avvio alla formazione corale delle nuove leve;

d) a promuovere e favorire manifestazioni e incontri di più complessi, di rilievo regionale, nazionale e internazionale, al fine di favorire, attraverso lo scambio di esperienze, lo sviluppo artistico-culturale del settore;

e) a promuovere studi e ricerche attraverso convenzioni con conservatori di musica e istituzioni specializzate sulla storia della cultura musicale abruzzese e su quella corale in particolare;

f) a promuovere borse di studio al fine di facilitare il lavoro di ricerca sulla musica popolare colta abruzzese e su compositori dal secolo XV al secolo XX da assegnarsi ai musicologi direttori o maestri di coro che ne facciano richiesta, allegando apposite relazioni sul lavoro da svolgere.

Art. 5.

Ai fini di cui all'art. 4 della presente legge, i complessi corali folkloristici devono rispondere ai seguenti requisiti:

1) siano costituiti, al momento della domanda, in associazione con atto notarile;

2) siano formati da almeno trenta elementi divisi in: soprani, contralti, tenori e bassi;

3) siano diretti da un maestro munito di uno dei seguenti titoli: composizione di musica corale e direzione di coro, oppure di un qualsiasi altro titolo di conservatorio o istituto musicale, oppure del certificato relativo provvisorio del ministero della pubblica istruzione. In mancanza è ritenuta equipollente un'attività artistica documentata di almeno tre anni nel ruolo di maestro-direttore di coro. Tale attività è valutata da apposita commissione, formata da:

a) tre rappresentanti della Regione scelti tra i propri consiglieri con voto limitato a uno;

b) due rappresentanti scelti tra le formazioni corali;

c) dal rappresentante regionale della ANBIMA - Cori;

d) da due esperti nominati dal consiglio regionale e scelti tra i rappresentanti dei cori inseriti nell'apposito albo regionale, da aggiornare annualmente;

e) dal componente la giunta regionale preposto al settore o da un suo delegato e da un funzionario del settore appartenente al VII livello funzionale, che funge da segretario;

4) abbiano svolto attività per almeno un triennio.

CORI POLIFONICI

Art. 6.

Ai fini di cui all'art. 4 della presente legge, i complessi corali polifonici devono rispondere ai seguenti requisiti:

1) siano costituiti in associazione con atto notarile al momento della domanda;

2) siano formati da almeno trenta elementi divisi in soprani, mezzo-soprani, contralti, tenori, baritoni e bassi, nel caso di coro misto;

3) siano formati da almeno venti elementi divisi in: tenori primi, tenori secondi, baritoni e bassi, nel caso di coro maschile;

4) siano formati da almeno venti elementi divisi in: soprani primi, soprani secondi, contralti primi contralti secondi, nel caso di coro femminile;

5) siano formati da almeno trenta elementi con età massima di anni 16 per le ragazze e di anni 14 per i ragazzi, nel caso di coro delle voci bianche;

6) siano diretti da un maestro munito di uno dei seguenti titoli: composizione-direzione d'orchestra-musica corale e direzione di coro, oppure di un qualsiasi altro titolo di conservatorio o di istituto musicale oppure del certificato relativo provvisorio del Ministero della pubblica istruzione. In mancanza è ritenuta equipollente un'attività artistica documentata di almeno tre anni nel ruolo di maestro-direttore di coro polifonico. Tale attività è valutata da apposita commissione formata da:

a) tre rappresentanti della Regione scelti tra i propri consiglieri con il voto limitato a uno;

b) due rappresentanti scelti tra formazioni corali;

c) dal rappresentante regionale dell'ANBIMA cori;

d) da due esperti nominati dal consiglio regionale e scelti tra rappresentanti dei cori inseriti in apposito albo regionale, da aggiornare annualmente;

e) dal componente la giunta regionale preposto al settore o da un suo delegato e da un funzionario del settore appartenente al VII livello funzionale, che funge da segretario;

f) abbiano svolto attività per almeno un trienio.

Art. 7.

La Regione promuove studi, ricerche, sperimentazioni in materia di cultura musicale popolare.

Art. 8.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale provvede ad emanare il relativo regolamento di attuazione.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1984 in L. 100.000.000, si provvede a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2898 - partita n. 5 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1984, è introdotta la seguente variazione:

(*Omissis*).

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 dicembre 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 90.

Norme finanziarie integrative della legge regionale 18 aprile 1984, n. 31, sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici nella regione Abruzzo, nonché modalità di attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 308.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 22 del 29 dicembre 1984*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi a favore delle aziende agricole

Gli stanziamenti complessivi di L. 1.729.600.045 e lire 172.960.045 indicati nell'art. 14 della legge regionale 18 aprile 1984, n. 31 quali risultano attribuiti alla Regione, limitatamente agli anni 1981 e 1982, per le finalità previste dall'art. 12, primo

comma, rispettivamente punti 1 e 2, della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono integrati, per effetto della delibera adottata dal CIPAA in data 9 febbraio 1984, di ripartizione degli stanziamenti per l'anno 1983, come segue:

punto 1, art. 12 legge 29 maggio 1982, n. 308 (contributi in conto capitale) L. 1.907.000.000;

punto 2, art. 12 legge 29 maggio 1982, n. 308 (contributi in conto interessi) L. 347.000.000.

Art. 2.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 1, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza, nel bilancio per l'esercizio 1984.

(*Omissis*).

Art. 3.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 dicembre 1984.

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 91.

Interventi a favore delle attività di produzione e di distribuzione cinematografiche, musicali e teatrali.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 22 del 29 dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, in attuazione di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed allo scopo di dare concreta realizzazione ad una propria fondamentale previsione statutaria, riconosce una preminente funzione di sviluppo culturale della società regionale alle attività cinematografiche, musicali e teatrali, realizzate e diffuse in forma professionistica e continuativa, con il supporto di strutture organizzative stabili, nelle varie articolazioni della produzione e della distribuzione.

Art. 2.

In considerazione dell'attività altamente meritoria, svolta con oggettivo riscontro sul piano culturale e con efficacia organizzativa, a vantaggio della società civile abruzzese, sono assegnati, a favore delle seguenti istituzioni già operanti nella Regione con consolidati criteri professionistici, contributi correlati con criteri percentuali sino ad un massimo di lire 2.000.000.000 di documentate uscite di bilancio:

Associazione amici della musica di Lanciano;
Associazione amici della musica di Teramo;
Associazione teatrale abruzzese e molisana;
Camerata musicale sulmonese;
Centro internazionale della chitarra;
Cooperativa cinematografica « Lanterna Magica »;
Cooperativa teatrale « l'Uovo »;
Deputazione teatrale teatro Marrucino di Chieti;
Istituzione sinfonica abruzzese;
Società aquilana dei concerti;
Società del teatro e della musica di Pescara;
Solisti aquilani;
Teatro stabile dell'Aquila.

Tali contributi sono assegnati nei limiti dello stanziamento di bilancio, secondo i seguenti parametri percentuali:

per spese sino a lire 500 milioni . . . . . erogazione fino al 30%

per spese da 500 a 1.500 milioni . . . . . erogazione fino al 27%;

per spese oltre lire 1.500 milioni . . . . . erogazione fino al 25%.

Art. 3.

I contributi di cui al precedente art. 2 possono essere assegnati, per gli esercizi successivi al 1984, anche a favore di altre realtà culturali, purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) operatività almeno quinquennale nell'ambito regionale, garantita da apposita struttura organizzativa a carattere stabile;

b) acquisizione di contribuzioni annuali da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo;

c) controllo del conto consuntivo da parte di apposito collegio dei revisori dei conti;

d) effettuazione nel corso della stagione di riferimento e nell'ambito regionale, di almeno trenta prestazioni in forma non gratuita e con regolare attestazione da parte della SIAE;

e) partecipazione agli organi decisionali istituzionali di rappresentanti degli enti locali.

Art. 4.

I contributi previsti dalla presente legge non sono compatibili con altre forme di intervento finanziario della Regione e, specificatamente, con le previsioni della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 47, e sono assegnati ed erogati con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla promozione culturale, dopo aver acquisito il parere della competente commissione consiliare permanente.

Art. 5.

Le istituzioni elencate nel precedente art. 2, nonché quelle di cui al precedente art. 3, devono presentare apposita domanda alla giunta regionale settore promozione culturale, entro la data del 31 luglio di ogni anno, corredandola della seguente documentazione:

a) conto consuntivo relativo all'esercizio precedente;
b) bilancio preventivo;
c) relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente.

Per l'anno 1984 alle istituzioni elencate al precedente art. 2 i contributi sono assegnati in base alle domande comunque presentate alla giunta regionale anche prima dell'approvazione della presente legge.

Art. 6.

Entro la data del 31 dicembre di ogni anno la Regione eroga alle istituzioni ammesse a contributo una anticipazione pari all'80% dello stesso calcolandola sulla base delle uscite documentate nel conto consuntivo dell'esercizio precedente.

A presentazione del consuntivo dell'esercizio di riferimento viene erogata la prevista integrazione.

Art. 7.

Le provvidenze per forme di produzione non professionistica e le iniziative di programmazione di tipo associazionistico o locale continuano ad essere erogate in virtù della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 47.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1984, in L. 1.950.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

(*Omissis*).

Negli esercizi successivi al 1984, le leggi regionali di approvazione dei pertinenti bilanci determinano annualmente l'entità dell'onere finanziario a carico della Regione.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 dicembre 1984

SPADACCINI

(331)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1985, n. 1.

Norme per la gestione e lo svincolo di destinazione dei beni trasferiti al patrimonio dei comuni ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Amministrazione dei beni trasferiti al patrimonio dei comuni

L'amministrazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui all'art. 81, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19, modificata ed integrata con legge regionale 27 maggio 1983, n. 42, spettano all'unità sanitaria locale cui i beni sono destinati.

I proventi derivanti dalla gestione dei beni destinati a fornire rendite patrimoniali sono acquisiti all'entrata del bilancio dell'unità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 69, primo comma, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Art. 2.

Svincolo dei beni destinati alle unità sanitarie locali

I beni trasferiti al patrimonio dei comuni ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché quelli di nuova acquisizione, anch'essi imputati al patrimonio comunale, possono essere svincolati dalla destinazione alle unità sanitarie locali a fini di alienazione o trasformazione di essi, con l'obbligo del reimpiego dei capitali ricavati in opere e/o impianti di realizzazione e di ammodernamento di presidi sanitari.

Art. 3.

Svincolo dei beni immobili - Adempimenti del comune e dell'unità sanitaria locale

L'iniziativa per lo svincolo dei beni immobili può essere assunta dall'unità sanitaria locale destinataria dei beni ovvero dal comune proprietario.

Nel caso di iniziativa assunta dall'unità sanitaria locale, la proposta di svincolo deve essere deliberata dall'assemblea generale e deve contenere la valutazione dei beni da svincolare, nonché le indicazioni circa la loro diversa destinazione, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali che si prevede di ricavare dall'alienazione o dalla trasformazione dei beni stessi.

Su proposta dell'unità sanitaria locale il comune richiede, con deliberazione del consiglio comunale, l'autorizzazione regionale allo svincolo dei beni ovvero esprime il contrario avviso sull'opportunità dello svincolo, fornendo, in entrambi i casi, il proprio parere in merito agli elementi di cui al comma precedente.

Nel caso di iniziativa assunta dal comune, il consiglio comunale richiede, con deliberazione contenente gli elementi di cui al terzo comma, l'autorizzazione regionale allo svincolo dei beni, previo motivato parere del competente organo dell'unità sanitaria locale esteso ai medesimi elementi.

Qualora i beni da svincolare siano destinati all'erogazione di servizi sanitari, il parere dell'unità sanitaria locale è vincolante.

Il comune e l'unità sanitaria locale provvedono all'adozione degli atti di loro competenza entro sessanta giorni dalla data in cui hanno ricevuto, rispettivamente, la proposta di svincolo e la richiesta di parere.

Il comune trasmette alla direzione regionale dell'igiene e sanità, entro trenta giorni dall'intervenuta esecutività della propria deliberazione, la formale richiesta di autorizzazione allo svincolo, corredata dal suddetto provvedimento nonché dalla proposta o dal parere dell'unità sanitaria locale.

Il comune trasmette, comunque, alla direzione regionale dell'igiene e sanità, entro trenta giorni dall'intervenuta esecutività, la deliberazione con la quale il consiglio comunale ha espresso avviso contrario allo svincolo, insieme alla proposta dell'unità sanitaria locale.

Art. 4.

Autorizzazione allo svincolo

La giunta regionale autorizza lo svincolo di destinazione dei beni con propria deliberazione, su proposta dell'assessore all'igiene e sanità, cui spetta la valutazione dei motivi sui quali si fonda la richiesta di svincolo o il contrario avviso del comune o dell'unità sanitaria locale, sempreché la diversa utilizzazione dei beni nonché il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione sia conforme ai contenuti ed agli indirizzi del piano sanitario regionale.

In caso di contrasto per le valutazioni effettuate dal comune e dall'unità sanitaria locale in ordine al valore di stima del bene da svincolare, la decisione compete alla giunta regionale.

Lo svincolo a favore dei comuni proprietari dei beni culturali connessi ai beni di cui alla presente legge nonché lo svincolo e l'alienazione degli stessi ad enti pubblici sono autorizzati dalla giunta regionale subordinatamente all'impegno formale degli enti di mantenere i beni nel territorio regionale e di assicurare una adeguata fruizione da parte del pubblico.

Ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione regionale, il comune dispone, con deliberazione del consiglio comunale, lo svincolo di destinazione dei beni, la loro diversa destinazione, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione.

In caso di svincolo agli effetti dell'alienazione del bene, il comune può disporre il mantenimento del bene stesso nel proprio patrimonio, salva la regolamentazione finanziaria dell'operazione con l'unità sanitaria locale, la quale rinuncia conseguentemente all'alienazione sempre che la regolamentazione medesima non sia più sfavorevole all'unità sanitaria locale del ricorso all'alienazione.

Parimenti, l'unità sanitaria locale rinuncia all'alienazione a terzi, ove pervenga richiesta di acquisizione da parte degli altri comuni ricompresi nella unità sanitaria locale o comunità montana, della provincia, della Regione. A tali effetti l'unità sanitaria locale medesima fa pervenire a detti enti lettera di manifestazione dell'intento ad alienare. Resta ferma la condizione di cui al comma precedente, per quanto attiene alla regolamentazione finanziaria dell'operazione.

Art. 5.

Modalità dell'alienazione

L'alienazione dei beni immobili dovrà essere effettuata di regola mediante pubblici incanti e con il regime di pubblicità proprio di tale offerta.

La giunta regionale potrà tuttavia derogare rispetto a tale procedura in casi eccezionali e con deliberazione motivata.

Art. 6.

Svincolo dei beni mobili registrati, degli altri beni mobili e delle attrezzature

L'iniziativa per lo svincolo dei beni mobili registrati, degli altri beni mobili e delle attrezzature è assunta dall'unità sanitaria locale con deliberazione del comitato di gestione che deve contenere la valutazione dei beni da svincolare, nonché le indicazioni circa la loro diversa destinazione, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali che si prevede di ricavare dall'eventuale alienazione.

Il suddetto provvedimento deve essere trasmesso, ad intervenuta esecutività, al comune interessato ed alla direzione regionale dell'igiene e sanità.

Lo svincolo di destinazione dei beni è autorizzato dall'assessore all'igiene e sanità, cui spetta la valutazione dei motivi sui quali si fonda la richiesta di svincolo.

Art. 7.

Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori delle unità sanitarie locali e dei comuni sono personalmente responsabili del reimpiego e del reinvestimento delle somme ricavate dall'alienazione o trasformazione dei beni svincolati secondo le finalità per le quali è stato autorizzato lo svincolo.

La Regione esercita, sulla base delle vigenti disposizioni, il controllo sulle attività svolte in attuazione dei provvedimenti disposti a norma della presente legge.

Art. 8.

Soppressione di norme vigenti in materia

Sono soppressi gli articoli 83-*bis* e 83-*ter* inseriti nella legge regionale 24 giugno 1980, n. 19, con l'art. 26 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 42.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 gennaio 1985

BIASUTTI

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1985, n. **2.**

Interventi straordinari per la disinfestazione da zanzare e termiti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni finanziamenti fino al 100% delle spese derivanti dalle operazioni di disinfestazione dalle zanzare, effettuate tramite ditte specializzate o direttamente dai comuni medesimi, i quali possono altresì richiedere alle unità sanitarie locali competenti per territorio di intervenire con personale ed attrezzature proprie.

Gli oneri derivanti da tale intervento debbono essere rimborsati dai comuni alle unità sanitarie locali a valere, in via prioritaria, sui finanziamenti regionali.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere in via straordinaria i finanziamenti previsti dal precedente primo comma a titolo di contributo per gli oneri sostenuti dai comuni nell'anno 1984.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni nel cui territorio si manifestano infestazioni di termiti, finanziamenti fino al 100% delle spese relative alle operazioni di disinfestazione e sussidi a favore di proprietari di immobili danneggiati per i quali siano necessari restauri, rifacimenti o demolizioni.

Art. 3.

Le domande intese ad ottenere i finanziamenti, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, debbono essere inviate alla direzione regionale dell'igiene e della sanità, corredate da una relazione tecnica illustrativa, dal relativo preventivo di spesa e da una apposita deliberazione dell'ente.

Le istanze debbono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli interventi da effettuare o già effettuati nell'anno 1984 e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 4.

Le modalità per l'erogazione dei finanziamenti sono stabilite dalla giunta regionale con lo stesso provvedimento con cui si dà luogo alla concessione dei medesimi.

I comuni sono tenuti a presentare alla direzione regionale dell'igiene e sanità il rendiconto delle spese sostenute e dell'utilizzazione delle sovvenzioni regionali, corredato da una relazione sugli interventi effettuati e sui risultati conseguiti.

Art. 5.

Per gli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciscuno degli anni 1984 e 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984 viene istituito al titolo I - sezione IV-rubrica n. 6 - categoria IV - il cap. 2545 con la denominazione: « interventi straordinari per le disinfestazioni da zanzare e termiti » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985.

All'onere complessivo di lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 6 - partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 2545 viene, altresì, iscritto lo stanziamento in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 gennaio 1985

BIASUTTI

(365)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1984, n. **55.**

Variazioni al bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1984. Legge regionale 19 aprile 1984, n. 18.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 137 *del* 21 *dicembre* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. **56.**

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 dell'istituto regionale di incremento ippico per la Puglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 140 *del* 29 *dicembre* 1984)

(*Omissis*).

(263)

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. **57.**

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, con sede in Foggia.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 141 *del* 31 *dicembre* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. **58.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 dell'ente regionale trasporti (ERPT). Legge regionale 6 settembre 1984, n. 44.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 141 *del* 31 *dicembre* 1984)

(*Omissis*).

(264)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1985, n. **2.**

Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 24 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennità di fine mandato

Al consigliere cessato del mandato e, in caso di morte del consigliere, ai soggetti previsti dall'art. 14 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, è corrisposta una indennità di fine mandato.

Art. 2.

Misure della indennità di fine mandato

L'indennità di cui al precedente articolo è pari ad una indennità lorda mensile.

L'indennità lorda mensile è calcolata sulla media delle ultime dodici indennità lorde mensili ed è corrisposta per ogni anno di mandato fino ad un massimo di dieci.

Art. 3.

Finanziamento

All'onere per l'attuazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento del cap. 0010 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

A copertura parziale dell'onere relativo alla corresponsione della indennità di fine mandato, viene operata, a carico dei consiglieri regionali, una trattenuta pari al 5 per cento sulla indennità mensile lorda di cui alla legge regionale 1° agosto 1972, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo provento è introitato al capitolo 2800 dello stato di previsione della entrata del bilancio regionale.

Art. 4.

Abrogazione

Il premio di reinserimento ed il contributo una tantum in caso di decesso di cui alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, sono soppressi.

L'art. 1, punti 2 e 3, l'art. 20-*bis* e l'art. 21 della legge regionale 15 gennaio 1973, istituiti con legge regionale 20 marzo 1978, n. 8, sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 14 gennaio 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 29 *ottobre* 1984 (*atto n.* 1317) *e in data* 17 *dicembre* 1984 (*atto n.* 1355) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 14 *gennaio* 1985.

(667)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1984, n. **13.**

Norme in materia di edilizia universitaria.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 21 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

(1) La realizzazione delle opere di edilizia universitaria dell'Università degli studi di Trento è disciplinata, in attuazione dell'art. 47 della legge 14 agosto 1982, n. 590, dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Opere di edilizia universitaria

(1) Rientrano tra le opere di edilizia universitaria, secondo quanto previsto dalla legislazione statale, quelle destinate:

a) alle attività didattiche e di ricerca, ivi compresi gli arredamenti e le attrezzature necessarie;

b) ai servizi per gli studenti, quali quelli residenziali, sportivi e simili;

c) ai servizi strumentali alla realizzazione delle funzioni assegnate dall'ordinamento alla Università degli studi e alle altre istituzioni universitarie;

d) alla realizzazione del carattere residenziale dell'Università, secondo quanto previsto dall'art. 41, lettera *f*), della legge 14 agosto 1982, n. 590, e dallo statuto dell'Università.

(2) Le opere di edilizia universitaria possono essere realizzate mediante costruzione, ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento o acquisto degli immobili occorrenti.

Art. 3.

Scelta degli immobili

(1) Le aree e gli altri immobili da destinare alle opere di edilizia universitaria sono prescelti dall'Università secondo il parere di una commissione tecnica in ordine alla loro idoneità ed alla integrazione urbanistica delle localizzazioni universitarie.

(2) La commissione è costituita presso la provincia ed è composta da:

1-2) due esperti nominati dalla giunta provinciale, di cui uno con funzioni di presidente;

3-4) due esperti nominati dall'Università;

5-6) due esperti nominati dal comune interessato;

7-8) due esperti nominati dal comprensorio, qualora esista il piano urbanistico comprensoriale, anche solo adottato.

La commissione dura in carica tre anni.

(3) Le aree e gli altri immobili sono prescelti di norma secondo le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

(4) Qualora siano prescelti aree e altri immobili per i quali il piano urbanistico comprensoriale vigente o adottato preveda una destinazione d'uso non compatibile con la realizzazione delle opere di edilizia universitaria, l'Università chiede al comprensorio di adottare la relativa variante al piano; sulla richiesta il comprensorio è tenuto a pronunciarsi entro centoventi giorni dalla sua ricezione. Al fine dell'adozione della variante non si applica il disposto di cui all'art. 21, primo comma, della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5) In attesa dell'approvazione della variante al piano urbanistico comprensoriale anche soltanto adottato, l'Università può richiedere al comune l'adozione della medesima variante ai propri strumenti urbanistici.

(6) Qualora, in caso di mancanza del piano urbanistico comprensoriale, anche solamente adottato, siano prescelti aree e altri immobili per i quali gli strumenti urbanistici comunali in vigore prevedano una destinazione d'uso non compatibile

con la realizzazione delle opere di edilizia universitaria, la relativa richiesta di variante è rivolta al comune, che è tenuto a pronunciarsi su di essa entro centoventi giorni dalla sua ricezione.

(7) Ove il comprensorio o il comune non si pronuncino nel termine di cui ai commi precedenti ovvero, se, adottata la variante, non vengano osservati i termini previsti dalle norme in vigore per gli ulteriori adempimenti della procedura di approvazione della variante, la giunta provinciale ha facoltà, previa diffida, di provvedere in via sostitutiva.

(8) Ai componenti della commissione prevista dal secondo comma del presente articolo sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni.

Art. 4.

Espropriazioni

(1) Per le espropriazioni degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di edilizia universitaria e la determinazione delle relative indennità si osservano le disposizioni stabilite dalla provincia autonoma di Trento per le espropriazioni di competenza provinciale.

Art. 5.

Acquisti

(1) L'acquisto di aree e di altri immobili, al di fuori dei casi in cui si proceda mediante espropriazione, è soggetto alla previa autorizzazione della giunta provinciale in sostituzione di ogni altro controllo previsto dalla legislazione vigente.

(2) L'autorizzazione è rilasciata dalla giunta provinciale sentito il parere del comitato tecnico amministrativo della Provincia sulla congruità del prezzo di acquisto.

Art. 6.

Esecuzione dei lavori

(1) Per l'esecuzione dei lavori di edilizia universitaria si osservano, in quanto compatibili con le disposizioni stabilite dalla presente legge, le norme stabilite dalla provincia autonoma di Trento per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse provinciale.

(2) Il limite di importo di spesa per l'esecuzione dei lavori in economia e quello oltre il quale è richiesto il parere del comitato tecnico amministrativo sui progetti delle opere sono fissati in L. 1.300.000.000. Detti limiti di importo possono essere aumentati con deliberazione della giunta provinciale, in relazione all'andamento generale dei prezzi.

(3) Continuano ad applicarsi per le opere di edilizia universitaria le disposizioni relative al controllo di conformità delle opere delle amministrazioni statali alle prescrizioni della pianificazione urbanistica.

(4) Continua ad applicarsi la disposizione di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 6 marzo 1976, n. 50.

Art. 7.

Programmi e finanziamento delle opere

(1) L'Università predispone i programmi per l'edilizia universitaria redatti in conformità alle norme della legge dello Stato e li presenta alla giunta provinciale. I programmi devono comunque contenere l'indicazione della situazione edilizia attuale, del presumibile sviluppo delle facoltà anche in relazione al numero programmato degli studenti, nonché del piano di sviluppo della ricerca.

(2) La giunta provinciale trasmette detti programmi ai competenti organi dello Stato ai fini della determinazione delle quote di finanziamento statale spettanti ai sensi dell'art. 47, secondo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 590.

(3) Intervenuta la comunicazione da parte dello Stato in ordine all'assegnazione di cui al comma precedente, la giunta provinciale determinerà, entro i limiti delle somme iscritte in bilancio, la quota di finanziamento integrativo a carico della provincia, tenuto anche conto degli altri finanziamenti comunque ottenuti dall'Università e degli oneri da questa assunti direttamente a carico del proprio bilancio, e approva il programma complessivo delle opere edilizie ammesse al finanziamento sentita la competente commissione permanente del consiglio.

(4) All'erogazione dei fondi la giunta provinciale provvede su motivata richiesta dell'Università, anche in più quote, in relazione ai tempi effettivi del loro impiego da parte dell'Università medesima.

(5) La giunta provinciale, nelle more dell'erogazione della quota statale di finanziamento di cui all'art. 47, secondo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 590, è autorizzata ad anticipare all'Università, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui alla presente legge, anche le quote coperte dal finanziamento statale.

Art. 8.

Utilizzazione di immobili della provincia

(1) E' mantenuta a favore dell'Università degli studi di Trento e dall'opera universitaria l'utilizzazione a titolo gratuito degli immobili di proprietà della provincia autonoma attualmente destinati a servizi universitari.

(2) I diritti e gli obblighi reciproci nonché la durata dell'utilizzazione degli immobili saranno fissati con apposite convenzioni, predisposte dalla provincia, le quali prevederanno comunque l'assunzione a carico dell'Università e rispettivamente dell'opera universitaria dell'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria.

(3) La giunta provinciale è autorizzata ad assegnare a titolo gratuito all'Università e all'opera universitaria, su loro motivata richiesta e con l'osservanza di quanto stabilito al precedente secondo comma, altri beni immobili di cui avesse la disponibilità.

Art. 9.

Norma transitoria

(1) La giunta provinciale è autorizzata ad assegnare alla Università un contributo straordinario per l'esercizio 1984 sulla base di un programma straordinario di interventi per sopperire ad urgenti esigenze di edilizia universitaria, connesse al primo impianto delle nuove facoltà e dei nuovi corsi di laurea istituiti con la legge 14 agosto 1982, n. 590.

(2) Il programma straordinario elaborato dall'Università sulla base di criteri di utilità, priorità ed urgenza degli interventi e con indicazione delle modalità di finanziamento e dei tempi di realizzazione è approvato dalla giunta provinciale sentita la commissione legislativa competente.

(3) Col medesimo provvedimento di approvazione del programma straordinario, la giunta provinciale dispone l'assegnazione del contributo e determina le modalità di erogazione dello stesso.

Art. 10.

Autorizzazioni di spesa

(1) Per i fini di cui all'art. 9 della presente legge è autorizzata, in aggiunta allo stanziamento di L. 500.000.000 iscritto al cap. 21625 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1984, di cui all'art. 3 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 3, l'ulteriore spesa di L. 3.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984.

(2) Per i fini di cui all'art. 7 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1985.

Art. 11.

Copertura degli oneri

(1) Alla copertura dell'onere di L. 3.500.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 10, primo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1984, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per l'« edilizia scolastica » nell'allegato n. 5 di cui all'art. 10 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 3.

(2) Alla copertura dell'onere valutato nell'importo di lire 500.000, derivante dall'applicazione dell'art. 3, ultimo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1984, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i « servizi generali » nell'allegato n. 4 di cui all'art. 10 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 3.

(3) Alla copertura dell'onere di L. 1.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'art. 10, secondo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1985, si farà fronte mediante l'utilizzo della disponibilità derivante dalla previsione di spesa di pari importo, iscritta nel settore funzionale « formazione », programma « scuola », progetto « edilizia scolastica » del bilancio pluriennale 1984-86 di cui all'art. 16 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 3.

(4) Alla copertura dell'onere valutato nell'importo di lire 1.000.000, derivante dall'applicazione dell'art. 3, ultimo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1985, si farà fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « servizi generali » del bilancio pluriennale 1984-86 di cui all'art. 16 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 3.

(5) Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 12.

Variazioni di bilancio

(1) Nello stato di previsione di spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1984, sono introdotte le seguenti variazioni: (*Omissis*).

(2) Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1984-86, di cui all'art. 16 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 3, le somme di cui all'art. 11 della presente legge sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nei settori funzionali, programmi, progetto ed area di attività indicati nel terzo e quarto comma del medesimo art. 11.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(2) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 21 dicembre 1984

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(257)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 novembre 1984, n. 17-12/Legisl.

Legge regionale 16 aprile 1968. Regolamento di esecuzione della legge regionale 16 aprile 1968, n. 3, sul funzionamento del La.T.I.F. (Laboratorio tecnologico impianti a fune) approvato con decreto del presidente della giunta provinciale in data 14 aprile 1977, n. 9-96/Legisl. Determinazione nuove tariffe per prove tecniche ed abrogazione delle tariffe approvate con decreto del presidente della giunta provinciale n. 5-45/Legisl. in data 5 febbraio 1981.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 18 *dicembre* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il regolamento di esecuzione della legge regionale 15 aprile 1968, n. 3, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 14 aprile 1977, n. 9-96/Legisl. e modificato con il decreto del presidente della giunta provinciale n. 5-45/Legisl. in data 5 febbraio 1981 concernente il funzionamento del Laboratorio tecnologico impianti a fune (La.T.I.F.) e comprendente le tabelle delle tariffe per le prestazioni che il laboratorio esegue per conto terzi;

Ritenuto opportuno un aggiornamento delle tariffe suddette;

Visti gli articoli 6, 18 e 56 della legge comunale 10 novembre 1971, n. 1, su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 11196 in data 2 novembre 1984;

Decreta:

E' approvata la modifica al regolamento di esecuzione della legge regionale 16 aprile 1968, n. 3, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 14 aprile 1977, n. 9-96/Legisl. e modificato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 5-45/Legisl. in data 5 febbraio 1981 e sono determinate le tariffe per le prestazioni inerenti alle prove tecniche effettuate dal La.T.I.F. per conto terzi, secondo le tabelle *A - B - C - D - F G - H*/84 allegate quali parti integranti del presente decreto in sostituzione delle tabelle *A - B - C - D - E - F - G*/81 allegate al precedente decreto della giunta provinciale n. 5-45/Legisl. in data 5 febbraio 1981.

Sono abrogate le precedenti tabelle *A - B - C - D - E - F G*/81 allegate al decreto del presidente della giunta provinciale in data 5 febbraio 1981 n. 5-45/Legisl.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1984
Registro n. 55, *foglio n.* 22

TABELLA *A*-84

LABORATORIO TECNOLOGICO IMPIANTI A FUNE - TRENTO

Tariffe delle prestazioni riguardanti la ricerca delle rotture nelle funi metalliche mediante esame magneto-induttivo. L'importo è comprensivo della fornitura di una copia del diagramma relativo.

Voce	Descrizione	Tariffa lire
A 1	Traenti sciovie	175.000
A 2	Anello di fune (portante-traente o soccorso)	300.000
A 3	Fune traente a zavorra . . .	175.000
A 4	Fune portante (quota fissa) .	175.000
A 5	Fune portante (per ogni campana successiva alla prima, col limite massimo di conteggio, fino a tre sostegni)	120.000
A 6	Copia del diagramma, oltre la prima	20.000
A 7	Rimborso spese aggiuntive pari a lire/km	500

TABELLA *B*-84

Tariffe dei rilievi estensimetrici delle deformazioni indotte in parti metalliche dai carichi

Voce	Descrizione	Tariffa lire
B 1	Prova statica	350.000
B 2	Prova dinamica	500.000
B 3	Per ogni punto di misura . . .	40.000
B 4	Rimborso spese aggiuntive pari a lire/km	500

TABELLA *C*-84

Tariffe delle prove sui provini metallici

Voce	Descrizione	Tariffa lire
C 1	Prova di durezza	30.000
C 2	Prova di resilienza	30.000
C 3	Prova di trazione	30.000
C 4	Prova di piegamento	30.000

TABELLA D-84

Tariffe delle operazioni e delle prove relative ai collaudi degli spezzoni di funi metalliche

Voce	Descrizione		Tariffa lire
D 1	Esecuzione di testa fusa	Ø ≤ 18 mm	15.000
		Ø ≤ 26 mm	75.000
		Ø > 26 mm	100.000
D 2	Prova di strappo	Ø ≤ 18 mm	30.000
		Ø ≤ 26 mm	75.000
		Ø > 26 mm	200.000
D 3	Prova sul filo completa di trazione, torsione, piegamento alternato con le misurazioni dei diametri e degli allungamenti		3.000
D 4	Prova di sola trazione sul filo .		1.500
D 5	Elaborazione dei risultati delle prove sui fili	N ≤ 50	50.000
		50 < N ≤115	150.000
		> 115	200.000
	N = numero dei fili costituenti la fune		

TABELLA E-84

Tariffe delle prove sui morsetti

Voce	Descrizione	Tariffa lire
E 1	Prova completa del morsetto (determinazione della caratteristica del pacco molle, della durezza del materiale, controllo dimensionale e prova di scorrimento)	300.000
E 2	Prova di scorrimento del morsetto	75.000
E 3	Determinazione della caratteristica del sistema elastico	75.000
E 4	Determinazione della caratteristica del sistema elastico per ogni sistema successivo al primo	20.000

TABELLA F-84

Tariffe delle prove sui dispositivi di traino degli sciatori

Voce	Descrizione	Tariffa lire
F 1	Prova di carico	100.000
F 2	Prova di strappo della funicella .	100.000
F 3	Determinazione della caratteristica di progressività	250.000

TABELLA G-84

Tariffe delle prove di durata sui veicoli funiviari

Voce	Descrizione	Tariffa lire
G 1	Prova di fatica sull'apposita macchina	500.000
G 2	Per ogni passeggero trasportabile	150.000

TABELLA H-84

Tariffe delle prove magnetoscopiche su strutture metalliche

Voce	Descrizione	Tariffa lire
H 1	Pulizia del pezzo mediante sgrassaggio con vasca a vapori	1.000
H 2	Prova al banco magnetoscopico .	5.000
	Nel caso di prove eseguite su serie notevole di pezzi, saranno valutate caso per caso le tariffe di applicazione	

(258)

REGIONE TOSCANA

Avviso di rettifica alla legge regionale 7 novembre 1984, n. 60, recante: « Discipline e finanziamento servizi di sviluppo agricolo ». (Legge pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 55 del 7 novembre 1984 e ripubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 339 dell'11 dicembre 1984).

Nella legge citata in epigrafe, all'art. 22, comma 1, lettera *f*), punto 2) in luogo di: « un rappresentante della facoltà di scienze *matematiche* », leggasi: « un rappresentante della facoltà di scienze *veterinarie* ».

(929)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227